



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 042

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 042. EDISON RINNOVABILI SPA. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: EDISON RINNOVABILI SPA

P.IVA/C.F.: 12921540154/01890981200

Sede legale: Piazza Foro Buonaparte, 31 Milano

Sede impianto: Comuni di Villa Santa Maria (CH), Monteferrante (CH), Montazzoli (CH), Roccaspinalveti (CH), Carunchio (CH), Celenza sul Trigno (CH), Roccavivara (CB)

Tipologia impiantistica: Adeguamento tecnico elettrodotto aereo linea AT 150 kV esistente "Villa Santa Maria - Roccavivara", opera connessa agli impianti eolici repowering IR3 ed IR4 di tensione di esercizio 150 kV, della lunghezza complessiva di km 26,723

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante “Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne”;

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l’art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l’amministrazione competente al rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”, modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all’art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell’art. 4-bis, ovvero “a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione



GIUNTA REGIONALE

della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: Edison Rinnovabili Spa,
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 255254 del 01/07/2022,
- avente ad oggetto: Adeguamento tecnico elettrodotto aereo linea AT 150 kV esistente “Villa Santa Maria - Roccavivara”, opera connessa agli impianti eolici repowering IR3 ed IR4 di tensione di esercizio 150 kV, della lunghezza complessiva di km 26,723;
- con contestuale richiesta di apposizione del vincolo espropriativo secondo le procedure di cui al DPR n. 327/2001 e s.m.i., sulle aree interessate dal progetto di cui all’elenco ditte - piano particellare trasmesso in data 29/03/2023, acquisito agli atti con prot. n. 0138494;

PRESO ATTO del progetto definitivo e della documentazione tecnico amministrativa allegati all’istanza sopra citata, agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio con i nn. 255258, 0255287, 0255295 del 01/07/2022, comprensiva tra l’altro:

- della dichiarazione a firma del Procuratore della società Edison Rinnovabili di esclusione dalla valutazione d’impatto ambientale;
- delle Soluzioni Tecniche Minime Generali (“STMG”) Prot. P20190024410 e Prot. P20190024420 del 2 aprile 2019 approvate da Terna S.p.A. (“Terna”), in qualità di proprietaria della rete, ad accettazione delle modifiche ai preventivi di connessione n. 201600206 e n. 201600207 del 25 novembre 2016, per consentire di superare il limite previsto per l’immissione in rete dell’energia prodotta dagli Impianti eolici IR3 ed IR4, previa la realizzazione di un intervento di potenziamento della direttrice RTN 150 kV “Villa S. Maria- Roccavivara”, per il quale intervento Edison ha assunto l’impegno di curare la progettazione nonché l’iter autorizzativo, ai sensi dell’art. 21 del TICA – Testo Integrato delle Connessioni Attive;

RILEVATO che l’intervento, necessario agli interventi di repowering degli impianti eolici IR3 ed IR4, consiste nell’aumentare la capacità della linea AT 150 kV “Villa Santa Maria – Roccavivara” mediante il rinforzo dell’elettrodotto aereo, intervenendo con la sostituzione del conduttore aereo e mantenendo invariati la maggior parte dei sostegni esistenti, ad eccezione di alcuni di essi che dovranno essere sostituiti con nuovi sostegni;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 0272141/22 del 14/07/2022;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dai lavori, la Regione Abruzzo con prot. n. 0164786/23 del 13/04/2023 ha pubblicato apposito “Avviso di avvio del procedimento per approvazione del progetto con accertamento della conformità urbanistica delle opere e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi della L.R. 83/88, artt. 3, 5, 6, 10 e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.”, unitamente all’elenco aggiornato delle aree private interessate dalla linea elettrica, agli elaborati progettuali e alla planimetria catastale particellare, sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione: Aree Tematiche > Lavori Pubblici > Espropri > Infrastrutture lineari energetiche > Elettrodotto AT 150 kV “Villa Santa Maria – Roccavivara” - Adeguamento tecnico;
- con prot. n. 0164904/23 del 13/04/2023 il suddetto avviso è stato trasmesso al proponente con richiesta di procedere alla pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale, e sull’albo pretorio dei Comuni interessati;



GIUNTA REGIONALE

- con nota acquisita agli atti della Regione Abruzzo al n. 0183908/23 del 27/04/2023 sono state trasmesse da Edison Rinnovabili S.p.A, tramite il progettista incaricato, le attestazioni delle pubblicazioni su un quotidiano nazionale, su un quotidiano regionale e all'albo pretorio dei Comuni dove l'opera ricade, con inizio pubblicazione per tutti a partire dal 26/04/2023;
- con nota acquisita agli atti della Regione Abruzzo al n. 0234249/23 del 31/05/2023 sono state trasmesse da Edison Rinnovabili S.p.A, tramite in progettista incaricato, le attestazioni dei Comuni che certificano che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni a seguito delle suddette pubblicazioni con durata di 30 giorni sull'albo pretorio.

CONSIDERATO che, qualora le opere di che trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0239564 del 05/06/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, previsti dall'art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 28 del 13/07/2022 e a presentare istanza di pubblicazione all'Albo pretorio dei comuni interessati, agli atti di questo Ufficio ai nn. di protocollo 0257978, 0257981, 0257986, 0257992, 0257996, 0257998, 0258002 del 04/07/2022;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere



GIUNTA REGIONALE

al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in particolare il Capo II - Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche e l'art. 52-quarter;

VISTA la L.R. 03/03/2010 n. 7, e s.m.i., recante disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.=====

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

EDISON RINNOVABILI SPA, avente sede legale in Milano, Piazza Foro Buonaparte, 31, P. IVA / C.F. 12921540154/01890981200, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

ADEGUAMENTO TECNICO ELETTRODOTTO AEREO LINEA AT 150 kV ESISTENTE "VILLA SANTA MARIA - ROCCAVIVARA", OPERA CONNESSA AGLI IMPIANTI EOLICI REPOWERING IR3 ED IR4 DI TENSIONE DI ESERCIZIO 150 kV, DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI KM 26,723.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Il presente atto ha effetto di variante agli strumenti urbanistici anche ai fini della localizzazione e dell'apposizione dei vincoli preordinati agli espropri.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Regione Abruzzo – DPC032 Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, prot. 0123445/23 del 21/03/2023 Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 in conformità con il parere favorevole con le prescrizioni (punto 1) reso dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio- Servizio V, prot. n. 8738 del 08/03/2023 (all. 01);
- Giudizio CCR-VIA n. 3830 del 26/01/2023, parere favorevole alla V.Inc.A. (all. 02);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, prot. n. 12346 del 14/11/2022 (all. 03);
- Snam Rete Gas – Sud Vasto, Nulla Osta prot. n. 1002 del 09/08/2022 (all. 04);
- Consorzio di Bonifica sud Vasto, prot. n. 2718 del 27/07/2022 (all. 05);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:



GIUNTA REGIONALE

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo,
- Sindaco del Comune di Comune di Villa Sanata Maria,
- Sindaco del Comune di Monteferrante,
- Sindaco del Comune di Montazzoli,
- Sindaco del Comune di Roccaspinalveti,
- Sindaco del Comune di Carunchio,
- Sindaco del Comune di Celenza sul Trigno,
- ARTA Abruzzo, Distretto di Chieti;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.



GIUNTA REGIONALE

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale il proponente attiva la procedura pertinente prevista dal decreto del Ministero della transizione ecologica del 20 ottobre 2022.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

L'autorizzazione è concessa con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Il proponente assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di che trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83, nonché alle vigenti normative nazionali di settore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT' priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ARCH. CLAUDIA STORNELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005